SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **167.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AMENDED CONVENTION

PREAMBLE

The States Parties to this Convention,

Underlining the importance of telecommunications by satellite for the development of relations between their peoples and their economies, and their desire to strengthen their co-operation in this field,

Noting that the Provisional European Telecommunications Satellite Organization «INTERIM EUTELSAT» was established for the purpose of operating space segments of European telecommunications satellite systems,

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, done at London, Moscow and Washington on 27 January 1967,

Wishing to continue the establishment and operation of the EUTELSAT telecommunications satellite system as part of a trans-European telecommunications network for providing telecommunications services to all participating States, without prejudice to the rights and obligations of the States parties to the relevant European Union and other international agreements,

Recognizing the need to keep under review and, as necessary, to adapt to technical, economic, regulatory and political developments in Europe and globally, and, in particular, the will to transfer the operational activities and associated assets of EUTELSAT to a limited liability company to be established under a national jurisdiction, such company to operate on a sound economic and financial basis having regard to accepted commercial principles, and to the Arrangement,

Agree as follows:

ARTICLE I

(Definitions)

For the purposes of this Convention:

a) «Convention» means the Convention establishing the European Telecommunications Satellite Organization «EUTELSAT» including its Preamble and its Annexes, opened for signature by Governments at Paris on 15 July 1982 as subsequently amended;

b) «Provisional Agreement» means the Agreement on the Constitution of a Provisional European Telecommunications Satellite Organization «INTERIM EUTELSAT», done at Paris on 13 May 1977 between Administrations or Recognized Private Operating Agencies and deposited with the French Administration;

c) «ECS Agreement» means the Supplementary Agreement to the Provisional Agreement relating to the space segment of the Satellite Telecommunications System for Fixed Service (ECS), done at Paris on 10 March 1978;

d) «Party» means a State for which the Convention has entered into force or has been provisionally applied;

e) «The Director General of EUTELSAT» means the head of the executive organ of EUTELSAT;

f) «The Executive Secretary of EUTELSAT» means the head of the Secretariat of EUTELSAT;

g) «The Company Eutelsat S.A.» means a corporate entity established under the laws of one of the Parties; it will initially be located in France;

h) «Space Segment» means a set of telecommunications satellites, and the tracking, telemetering, command, control, monitoring and related facilities and equipment for the operational support of those satellites;

i) «Satellite system» means the unit formed by a space segment and the earth stations having access to that space segment;

j) «Telecommunications» means any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, optical or other electromagnetic systems;

k) «The Basic Principles» means the principles referred to in Article III a) of the Convention;

l) «The Arrangement» means the Arrangement between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. having as its purposes to define the relationship between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. and their respective obligations and in particular to provide the framework that will enable EUTELSAT to oversee and ensure the observance by the Company Eutelsat S.A. of the Basic Principles.

ARTICLE II

(Establishment of EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A.)

a) The Parties hereby establish the European Telecommunications Satellite Organization, hereinafter referred to as EUTELSAT.

b) i) The Company Eutelsat S.A. will be established to operate a satellite system and to provide satellite services and for this purpose, EUTELSAT's assets and operational activities will be transferred to the Company Eutelsat S.A. ;

ii) The Company Eutelsat S.A. shall be governed by its constituent instruments and by the laws of the place of its incorporation ;

iii) Any Party in whose territory the Company Eutelsat S.A.'s headquarters are settled or in which assets are located and/or operated shall, in accordance with arrangements to be made between the Party and the Company Eutelsat S.A., take such measures as may be necessary to facilitate the establishment and operation of the Company Eutelsat S.A.

c) The relationship between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. shall be established in the Arrangement.

d) The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of continuity between the activities of EUTELSAT and those of the Company Eutelsat S.A.

ARTICLE III

(Purposes of EUTELSAT)

a) The primary purpose of EUTELSAT is to ensure that the Basic Principles set forth in this Article are observed by the Company Eutelsat S.A. namely :

i) public service/universal service obligations: such obligations apply to space segment and to its use to provide services connected to the public switched telephone network; audiovisual services and future services will be provided in conformity with the relevant national regulations and international agreements, in particular the provisions of the European Convention on Transfrontier Television, taking account of those applying to the universal service concept and the information society;

ii) pan-European coverage by the satellite system: the Company Eutelsat S.A. shall, on an economic basis, seek through the pan-European coverage of its satellite system to serve all areas where there is a need for communications services in Member States;

iii) non discrimination: services shall be provided to users on an equitable basis subject to commercial flexibility and consistent with applicable laws;

iv) fair competition: the Company Eutelsat S.A. shall comply with all applicable laws and regulations relating to fair competition.

b) EUTELSAT shall also have the purpose of ensuring continuity regarding rights and obligations under international law, in particular under the Radio Regulations for the use of frequencies deriving from the operation of the EUTELSAT space segment transferred to the Company Eutelsat S.A..

ARTICLE IV

(Legal Personality)

a) EUTELSAT shall have legal personality.

b) EUTELSAT shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, and may in particular :

i) enter into contracts;

ii) acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;

iii)be a party to legal proceedings;

iv)conclude agreements with States or international organizations.

ARTICLE V

(Costs)

a) Arrangements shall be concluded between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A. to meet costs and expenses of EUTELSAT, according to the Arrangement.

b) The costs incurred in establishing and operating the Secretariat, including, but not limited to rent and associated costs of maintaining office premises, salaries and emoluments of staff, costs of organizing and holding meetings of the Assembly of Parties, the costs of consultations between EUTELSAT and the Parties and other organizations and costs of applying measures taken by EUTELSAT under Article III to ensure that the Basic Principles are observed by the Company Eutelsat S.A. shall be borne by the Company Eutelsat S.A. in accordance with paragraph a) of Article V, within the relevant ceilings set forth in the Arrangement.

ARTICLE VI

(Structure EUTELSAT)

a) EUTELSAT shall have the following organs:

i) the Assembly of Parties;

ii) the Secretariat, headed by the Executive Secretary.

b) Each organ shall act within the limits of the powers that are conferred upon it by the Convention.

ARTICLE VII

(Assembly of Parties - Composition and Meetings)

a) The Assembly of Parties shall be composed of all the Parties.

b) A Party may be represented by another Party in a meeting of the Assembly of Parties, but no Party may represent more than two other Parties.

c) The first ordinary meeting of the Assembly of Parties shall be convened within one year after the date on which the Convention enters into force. Ordinary meetings shall thereafter be held every two years unless the Assembly of Parties decides at an ordinary meeting that the following meeting shall be held at a different interval.

d) The Assembly of Parties may also hold extraordinary meetings at the request of one or more Parties supported by at least one-third of the Parties or at the request of the Company Eutelsat S.A.. Such a request shall state the purpose of the meeting.

e) Each Party shall meet its own costs of representation at meetings of the Assembly of Parties.

ARTICLE VIII

(Assembly of Parties - Procedure)

a) Each Party shall have one vote in the Assembly of Parties. Parties abstaining from voting shall be considered as not voting.

b) Decisions on matters of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least two-thirds of the Parties present or represented and voting. A Party which represents one or two other Parties under paragraph b) of Article VII of the Convention may vote separately for each Party it represents.

c) Decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Parties present and voting, each having one vote.

d) A quorum for any meeting of the Assembly of Parties shall consist of representatives of a simple majority of all the Parties, provided that no less than one-third of all the Parties are present.

e) The Assembly of Parties shall adopt its rules of procedure, which shall be consistent with the provisions of the Convention and which, in particular, shall include provisions for:

i) election of its Chairman and other officers;

ii) convening of meetings;

iii) representation and accreditation;

iv) voting procedures.

ARTICLE IX

(Assembly of Parties - Functions)

The Assembly of Parties shall have the following functions:

a) to consider and to review the activities of the Company Eutelsat S.A. which relate to the Basic Principles. The Company Eutelsat S.A. may make recommendations in this connection which will be considered by the Assembly of Parties;

b) to ensure observance by the Company Eutelsat S.A. of the Basic Principles, in accordance with the Arrangement;

c) to take decisions on proposed changes to the Arrangement, such changes being subject to mutual agreement of the parties to the Arrangement;

d) to take the appropriate decisions in order to ensure continuity regarding rights and obligations under international law, in particular under the Radio Regulations for the use of frequencies deriving from the operation of EUTELSAT Space Segment transferred to the Company Eutelsat S.A.;

e) to take decisions on formal relations between EUTELSAT and States, whether Parties or not, or international organizations, and in particular to negotiate the Headquarters Agreement mentioned in paragraph c) of Article XII of the Convention;

f) to take decisions on any proposal to terminate the Convention pursuant to paragraph c) of Article XIV;

g) to consider complaints submitted to it by Parties;

h) to take decisions under Article XIII of the Convention about the withdrawal of a Party from EUTELSAT;

i) to decide upon any proposal for amendment to the Convention under Article XIV of the Convention, and to submit to the Company Eutelsat S.A. any proposed amendment that is liable to affect the performance of its activities;

j) to decide upon any request for accession made in accordance with paragraph e) of Article XVIII of the Convention;

k) as required under Article X of the Convention, to decide upon the appointment and removal from office of the Executive Secretary, and, upon the recommendation of the Executive Secretary, to determine the number, status, and terms and conditions of employment of all staff of the Secretariat with due consideration to the Arrangement;

l) to designate a senior officer of the Secretariat to serve as Acting Executive Secretary whenever the Executive Secretary is absent or is unable to discharge duties of the office of Executive Secretary, or if this office becomes vacant;

m) to adopt an annual or biennial budget;

n) to approve changes in the location of the Company Eutelsat S.A. in accordance with the Arrangement.

ARTICLE X

(The Secretariat)

a) The Secretariat shall be headed by the Executive Secretary appointed by the Assembly of Parties.

b) The term of office of the Executive Secretary shall be four years, unless otherwise decided by the Assembly of Parties.

c) The Assembly of Parties may remove the Executive Secretary for cause before the end of his term of office.

d) The Executive Secretary shall be the legal representative of EUTELSAT. The Executive Secretary shall act under the direction of the Assembly of Parties and shall be directly responsible to it for the performance of all functions of the Secretariat.

e) The Executive Secretary shall have the power to appoint all Secretariat staff subject to the approval of the Assembly under Article IX k).

f) During any vacancy in the office of the Executive Secretary or when the Executive Secretary is absent or unable to discharge his duties, the Acting Executive Secretary, duly designated by the Assembly of Parties, shall have the capacity to exercise the powers of the Executive Secretary under the Convention.

g) The Executive Secretary and the staff of the Secretariat shall refrain from any action incompatible with their responsibilities to EUTELSAT.

ARTICLE XI

(Rights and Obligations)

a) The Parties shall exercise their rights and meet their obligations under the Convention in a manner fully consistent with and in furtherance of the principles and provisions of the Convention.

b) All Parties may attend and participate in all conferences and meetings in which they are entitled to be represented under any of the provisions of the Convention, and in any other meetings called by or held under the auspices of EUTELSAT in accordance with the arrangements made by it for such meetings, regardless of where they may take place.

c) Before any such conference or meeting is held outside the country in which the Headquarters of EUTELSAT is established, the Executive Secretary shall ensure that arrangements with the host Party for each such conference or meeting include a provision for the admission to and residence in the host country during such conference or meeting of representatives of all Parties entitled to attend.

ARTICLE XII

(EUTELSAT Headquarters, Privileges, Exemptions, Immunities)

a) The Headquarters of EUTELSAT shall be in France;

b) Within the scope of activities authorized by the Convention, EUTELSAT and its property shall be exempt in the territory of all Parties from income and direct property taxation and from customs duties.

c) Each Party shall grant in accordance with the Protocol referred to in this paragraph the appropriate privileges, exemptions and immunities to EUTELSAT, to its officers, and to those categories of its employees specified in such Protocol, to Parties and representatives of Parties, and to persons participating in arbitration proceedings. In particular, each Party shall grant to these individuals immunity from legal process in respect of acts done or words written or spoken in the exercise of their functions and within the limits of their duties to the extent and in the cases to be provided for in the Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is located shall, as soon as possible, negotiate, or, as the case may be, re-negotiate with EUTELSAT a Headquarters Agreement covering privileges, exemptions and immunities. The other Parties shall also, as soon as possible, conclude a Protocol covering privileges, exemptions and immunities. The Headquarters Agreement and the Protocol shall each prescribe the conditions of its termination and shall be independent of the Convention.

ARTICLE XIII

(Withdrawal)

a) Any Party may withdraw voluntarily from EUTELSAT at any time by written notice to the Depositary as defined in Article XXI. Such withdrawal shall take effect three months after the date of receipt of the notice by the Depositary.

b) If a Party appears to have failed to comply with any obligation under the Convention, the Assembly of Parties, having received notice to that effect or acting on its own initiative, and having considered any representations made by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply has occurred, that the Party be deemed to have withdrawn from EUTELSAT and, from the date of such decision, the Convention shall cease to be in force for that Party. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose.

c) A Party which has withdrawn or is deemed to have withdrawn from EUTELSAT shall cease to have any right of representation in the Assembly of Parties and shall incur no obligations or responsibility after the effective date of withdrawal except for liabilities arising from acts or omissions before that date.

d) Every notification of a withdrawal and every decision effecting a deemed withdrawal shall be communicated at once to all Parties by the Depositary.

ARTICLE XIV

(Amendments and Termination)

a) Amendments to the Convention may be proposed by any Party and shall be communicated to the Executive Secretary who shall promptly circulate the proposals to all the Parties. The Assembly of Parties shall consider the proposed amendment not earlier than six months from its circulation, taking due account of any recommendation made by the Company Eutelsat S.A., whose views shall be solicited if the proposed amendment to the Convention is liable to affect the performance of its activities. This period may, in any particular case, be reduced by the Assembly of Parties by a decision taken in accordance with the procedure for a matter of substance.

b) If adopted by the Assembly of Parties, the amendment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notices of acceptance from two-thirds of those States which, at the time of adoption by the Assembly of Parties, were Parties. Upon its entry into force, the amendment shall become binding upon all Parties.

c) The Parties may bring EUTELSAT to an end by termination of the Convention by a two-thirds majority of all Parties.

d) The termination of the Convention shall not affect the continued existence of the Company Eutelsat S.A.

e) Unless otherwise agreed with the Company Eutelsat S.A., no decision to terminate EUTELSAT under paragraph c) of this article shall be taken as long as the international rights and obligations mentioned in paragraph b) of Article III have not been entirely extinguished.

ARTICLE XV

(Settlement of Disputes)

a) All disputes arising between Parties or between EUTELSAT and a Party or Parties in connection with the interpretation or application of the Convention shall be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention, if not otherwise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably.

b) All disputes arising in connection with the interpretation and application of the Convention between a Party and a State which has ceased to be a Party, or between EUTELSAT and a State which has ceased to be a Party, and which arise after the State has ceased to be a Party, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex B to the Convention, if not otherwise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably, provided that the State which has ceased to be a Party so agrees. If a State ceases to be a Party after a dispute to which it is a disputant has been submitted to arbitration under paragraph a) of this Article, the arbitration shall be continued and concluded.

ARTICLE XVI

(Signature - Reservations)

a) Any State whose telecommunications Administration or Recognized Private Operating Agency is, or has the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement may become a Party to the Convention by:

   i) signature not subject to ratification, acceptance or approval, or

   ii) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval, or

   iii) accession.

b) The Convention shall be open for signature at Paris from 15 July 1982 until it enters into force and thereafter remain open for accession.

c) No reservation may be made to the Convention.

ARTICLE XVII

(Entry into Force)

a) The Convention shall enter into force sixty days after the date on which it has been signed, in accordance with subparagraph i) of paragraph a) of Article XVI of the Convention, or has been ratified, accepted or approved, by two-thirds of the States which, at the date on which it is opened for signature, have jurisdiction over Signatory Parties to the Provisional Agreement provided that those Signatory Parties, or their designated Signatories to the ECS Agreement, hold at least two-thirds of the financial shares under the ECS Agreement.

b) The Convention shall not enter into force less than eight months after the date on which it is opened for signature. The Convention shall not enter into force if it has not been signed, ratified, accepted or approved under paragraph a) of this Article, within thirty six months of the date on which it is opened for signature.

c) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval or accession is deposited after the date on which the Convention enters into force, the Convention shall enter into force on the date of such deposit.

d) Upon entry into force, the Convention will be applied provisionally for any State which has signed it subject to ratification, acceptance or approval and has so requested at the time of signature or at any later time before entry into force. Provisional application shall end:

i) upon deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval by that State, or

ii) at the end of two years from the date on which the Convention enters into force without having been ratified, accepted or approved by that State, or

iii) upon notification by that State, before the end of the period mentioned in sub-paragraph ii) of this paragraph, of its decision not to ratify, accept or approve the Convention.

When provisional application ends under subparagraph ii) or iii) of this paragraph, paragraph c) of Article XIII of the Convention shall govern the rights and obligations of the Party.

e) Upon entry into force, the Convention shall replace and terminate the Provisional Agreement. However, nothing in the Convention shall affect any right or obligation of a Party acquired in its former capacity as a Signatory Party to the Provisional Agreement.

ARTICLE XVIII

(Accession)

a) Any State whose telecommunications Administration or Recognized Private Operating Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention is opened for signature, may accede to the Convention from the date on which it ceases to be open for signature, until two years after its entry into force.

b) The provisions of paragraphs c) to e) of this Article shall apply to requests for accession by the following States:

i) a State whose telecommunications Administration or Recognized Private Operating Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention was opened for signature, which has not become a Party to the Convention in accordance with subparagraphs i) or ii) of paragraph a) of Article XVI of the Convention, or paragraph a) of this Article;

ii) any other European State which is a member of the International Telecommunication Union wishing to accede to the Convention after its entry into force.

c) Any State that wishes to accede to the Convention in the circumstances mentioned in paragraph a) of this Article ("the Applicant State") shall so notify the Executive Secretary in writing and shall supply the latter with all information relevant to the application.

d) The Executive Secretary shall receive the application of the Applicant State and shall submit the same to the Assembly of Parties.

e) The Assembly of Parties shall take a decision on the Applicant State's request within six months following the date on which the Executive Secretary decides that he or she is in possession of all the information required under paragraph c) of this Article. The decision of the Executive Secretary shall be promptly notified to the Assembly of Parties. The decision of the Assembly of Parties shall be taken by secret vote and in accordance with the procedure for decisions on matters of substance. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose.

f) The Executive Secretary shall notify the Applicant State of the conditions for accession established by the Assembly of Parties, which shall be the subject of a protocol annexed to the instrument of accession to be deposited by the said State with the Depositary.

ARTICLE XIX

(Liability)

No Party shall be individually liable for the acts and obligations of EUTELSAT, except where such liability results from a treaty to which that Party and a State claiming compensation are parties. In that case, EUTELSAT shall indemnify the Party concerned in respect of any such liability, unless the latter has expressly undertaken to assume exclusively such liability.

ARTICLE XX

(Miscellaneous Provisions)

a) The official and working languages of EUTELSAT shall be English and French.

b) EUTELSAT shall, having regard to the general views of the Assembly of Parties, co-operate on matters of common interest with the United Nations and its specialized agencies, in particular the International Telecommunication Union, and other international organizations.

c) To comply with Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly of the United Nations, EUTELSAT shall send to the Secretary General of the United Nations, and to the specialized agencies concerned, for their information, an annual report on its activities. The annual report shall also be sent to the Company Eutelsat S.A.

ARTICLE XXI

(Depositary)

a) The Government of the French Republic shall be the Depositary for the Convention, with which shall be deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession, requests for provisional application and notifications of ratification, acceptance or approval of amendments, and of decisions to withdraw from EUTELSAT or of termination of the provisional application of the Convention.

b) The Convention shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall send certified copies of the text of the Convention to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it, and to the International Telecommunication Union.

c) The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention and, if necessary, the International Telecommunication Union of:

i) all signatures of the Convention;

ii) the deposit of all instruments of ratification, acceptance, approval or accession;

iii) the start of the sixty-day period referred to in paragraph a) of Article XVII of the Convention;

iv) the entry into force of the Convention;

v) all requests for provisional application under paragraph d) of Article XVII of the Convention;

vi) the appointment of the Executive Secretary under paragraph a) of Article X of the Convention;

vii) the adoption and entry into force of all amendments to the Convention;

viii) all notifications of withdrawal;

ix) all decisions by the Assembly of Parties under paragraph b) of Article XIII of the Convention that a Party is deemed to have withdrawn from EUTELSAT;

x) all other notifications and communications about the Convention.

d) Upon entry into force of the Convention, the Depositary shall send to the Secretariat of the United Nations, for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, confirmed certified copies of the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention (*).

Opened for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighty-two in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single original.

(*) Member States of EUTELSAT: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, [Germany (Fed. Rep.)], Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, Vatican City, Yugoslavia.

ANNEX A

(Transitional Provisions)

1. Continuity of Activities

a) Any agreement entered into by EUTELSAT and which is in effect at the time the Company Eutelsat S.A. is established shall remain in effect, unless and until modified or terminated in accordance with the provisions of that agreement. Any decision taken by EUTELSAT and which is in effect at the time the Company Eutelsat S.A. is established shall remain in effect unless and until that decision is modified or terminated.

b) If, at the time the Company Eutelsat S.A. is established, any organ of EUTELSAT has embarked on, but not completed, any action which it is authorized or required to take, the Executive Secretary or the first Chief Executive Officer of the Company Eutelsat S.A. within their respective powers, and in accordance with arrangements made between EUTELSAT and the Company Eutelsat S.A., shall stand in the place of that organ for the purpose of completing such action.

2. Method of transfer

a) EUTELSAT shall enter into a transfer agreement (the "Transfer Agreement") with the Company Eutelsat S.A. to transfer any or all of its assets and liabilities relating to its activity (as more fully set out in the Transfer Agreement) to the Company Eutelsat S.A. (the "Transfer").

b) The Transfer will result in a universal transfer of all right, title, interest and benefit to, and all obligations and liabilities attaching to, the assets and liabilities so transferred and the assets and liabilities so transferred shall constitute a complete and autonomous branch of activity. Such Transfer shall have the same effects as a spin off ("scission") transfer of activity provided under Article 382 et *seq.* Of the French law N°66-537 of 24 July 1966 relating to commercial companies, except that none of the obligations and formalities normally binding upon the transferor (*société apporteuse*) under such law shall be applicable to EUTELSAT.

c) In particular, and without prejudice to the foregoing, the Transfer shall take effect *erga omnes* as of the date specified in the Transfer Agreement without requiring the notification to, or the consent or approval of, any person, including any person to whom any such obligations and liabilities are owed. The Transfer shall take effect in the same manner with respect to any person with whom EUTELSAT has entered into any agreement of an *intuitu personae* nature.

3. Management

a) with respect to 2c) above, all personnel of the Executive Organ of EUTELSAT shall have the right to be transferred to the Company Eutelsat S.A. and persons exercising this right shall as at the date of their transfer enjoy terms and conditions of employment that are, so far as consistent with French law, at least equivalent to those which they enjoyed immediately prior to the date of their transfer.

b) With respect to persons who, at the date of the Transfer, are in receipt of benefits under the Rules of the EUTELSAT Pension Scheme, such benefits shall continue to be paid in accordance with all of the relevant provisions of those Rules which were in force as at the date of Transfer.

c) With respect to persons who, at the date of the Transfer, have acquired rights to receive benefits under the Rules of the EUTELSAT Pension Scheme, appropriate arrangements shall be made in order to preserve those rights.

d) In accordance with paragraph 1 of this Annex, the conditions of employment of personnel in force shall continue to apply until new conditions of employment are drawn up by the Company Eutelsat S.A.

e) Until the first Chairman of the Directorate of the Company Eutelsat S.A. and the first Executive Secretary assume office their respective functions shall be performed by the Director General of EUTELSAT.

4. Transfer to the Company Eutelsat S.A. and to the Executive Secretary of the functions of EUTELSAT

a) On the date of establishment of the Company Eutelsat S.A. and of the Secretariat the Director General of EUTELSAT shall inform all concerned.

b) The Director General of EUTELSAT shall take all measures for a timely transfer to the Company Eutelsat S.A. and the Executive Secretary of all rights and obligations acquired by EUTELSAT, in its capacity as legal representative of EUTELSAT.

ANNEX B

(Arbitration Procedure)

1. For the purposes of adjudicating upon any dispute referred to in Article XV of the Convention, an Arbitration Tribunal shall be established in accordance with the following paragraphs.

2. Any Party to the Convention may join either party to the dispute in the arbitration.

3. The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. Where Article XV of the Convention requires the agreement of the disputants to refer the dispute to arbitration, the period of two months shall be reckoned from the date of that agreement. The first two arbitrators shall, within a period of two months reckoned from the nomination of the second arbitrator, nominate the third arbitrator, who shall be the Chairman of the Arbitration Tribunal. If one of the two arbitrators has not been nominated within the required period, he shall, at the request of either party, be nominated by the President of the International Court of Justice or, if there is no agreement between the parties, the Secretary General of the Permanent Arbitration Court. The same procedure shall apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not been nominated within the required period.

4. The Arbitration Tribunal shall determine its seat and establish its own rules of procedure.

5. Each party shall bear the cost relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs of being represented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shall be shared equally by the parties to the dispute.

6. The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The parties shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope, the Arbitration Tribunal shall interpret it at the request of any party to the dispute.

Traduzione non Ufficiale

CONVENZIONE EMENDATA

PREAMBOLO

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i loro popoli e le loro economie come pure la loro volontà di potenziare la loro cooperazione in questo campo ,

Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea provvisoria per le Telecomunicazioni via satellite<<EUTELSAT INTERINALE >> è stata istituita allo scopo di utilizzare i settori spaziali dei sistemi europei di telecomunicazioni via satellite,

In considerazione delle disposizioni pertinenti del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico , compresa la Luna e gli altri corpi celesti, fatto a Londra , Mosca e Washington il 27 gennaio 1967,

Desiderando proseguire l'installazione e l'utilizzazione del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell'ambito di una rete trans-europea di telecomunicazioni, al fine di offrire a tutti gli Stati partecipanti servizi di telecomunicazioni, fatti salvi i i diritti e gli obblighi degli Stati che sono Parti di accordi comunitari ed internazionali pertinenti,

Riconoscendo la necessità di seguire l'andamento tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvisi come necessario, ed in particolare la volontà di trasferire le attività operative ed il corrispondente 'attivo di EUTELSAT ad una società anonima dipendente da una giurisdizione nazionale, tale società essendo gestita su una sana base economica e finanziaria in conformità ai principi concordati in materia commerciale ed all'Intesa.

Hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I

(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione:

a) Il termine <<Convenzione>> designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT, compreso il suo preambolo e relativi annessi, aperta alla firma dei Governi a Parigi il 15 luglio 1982, come ulteriormente emendata;

b) l'espressione <<Accordo provvisorio>> indica l'Accordo relativo all'istituzione dell' l'organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni via satellite <<EUTELSAT INTERINALE>>, concluso a Parigi il 13 maggio 1977 tra Amministrazioni o enti privati abilitati, e depositato presso l'Amministrazione francese;

c) l'espressione <<Accordo ECS>> indica l'Accordo addizionale all'Accordo provvisorio, relativo al settore spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite del servizio fisso (ECS), fatto a Parigi il 10 marzo 1978;

d) il termine <<Parte>> indica uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o é applicata a titolo provvisorio;

e) l'espressione <<Direttore generale di EUTELSAT>> indica il capo dell'organo esecutivo di EUTELSAT;

f) l'espressione <<Segretario esecutivo di EUTELSAT >> indica il capo del Segretariato di EUTELSAT,

g) l'espressione << Società Eutelsat S.A.>> indica una società disciplinata dalle leggi di una delle Parti; essa sarà inizialmente installata in Francia;

h) l'espressione << settore spaziale>> indica un insieme di satelliti di telecomunicazioni nonché gli impianti d'inseguimento, di telemisura, di telecomando, di controllo, di monitoraggio e le altre attrezzature connesse, necessarie per il funzionamento di questi satelliti;

i) l'espressione <sistema satellitare>> indica l'insieme costituito da un settore spaziale e dalle stazioni terrestri aventi accesso a tale settore spaziale;

j) il termine <<telecomunicazioni>> indica qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti d' immagini, di suoni o d'informazioni di qualsiasi natura, via cavo, radioelettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici

k) l'espressione <<Principi di base>> designa i principi di cui all'articolo III a) della Convenzione;

l) Il termine <<Intesa>> designa l'Intesa fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. avente come oggetto la definizione delle relazioni fra EUTELSAT e la società Eutelsat S.A. nonché i loro rispettivi obblighi, ed in particolare di fornire un quadro che consenta ad EUTELSAT di garantire la supervisione e l'osservanza, da parte della Società Eutelsat S.A, dei Principi di base.

ARTICOLO II

(Creazione di EUTELSAT e della Società Eutelsat S.A.)

a) Con la presente Convenzione, le Parti creano l'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite, di seguito designata EUTELSAT

b) i) La Società Eutelsat è creata in vista di utilizzare un sistema satellitare e fornire servizi satellitari; a tal fine l'attivo e le attività operative di EUTELSAT sono trasferite alla Società Eutelsat S.A.

ii) La Società Eutelsat S.A. è disciplinata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione.

iii) Ogni Parte sul cui territorio è stabilita la sede della Società Eutelsat S.A. o su cui sono situati o utilizzati degli attivi, prende, in conformità alle intese da concludere tra la Parte e la Società Eutelsat S.A., le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Società Eutelsat S.A.

c) Le relazioni fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. sono definite nell'Intesa.

d) Le disposizioni rilevanti dell'Annesso A della Convenzione mirano a garantire la continuità fra le attività di EUTELSAT e quelle della Società Eutelsat S.A.

ARTICOLO III

(Scopo di EUTELSAT)

a) EUTELSAT ha come scopo principale di vigilare affinché la Società Eutelsat S.A. rispetti i principi di base enunciati nel presente articolo, vale a dire:

i) gli obblighi del servizio pubblico/servizio universale: questi obblighi si applicano al settore spaziale ed al suo uso in vista di fornire servizi collegati alla rete telefonica pubblica commutata; per quanto riguarda i servizi audiovisivi ed i servizi futuri, essi saranno offerti in conformità alle regolamentazioni nazionali ed agli accordi internazionali pertinenti, in particolare alle norme della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, tenendo conto delle disposizioni che si applicano al concetto di servizio universale ed alla società dell'informazione ;

ii) portata pan-europea del sistema satellitare: grazie alla portata pan-europea del suo sistema satellitare, la Società Eutelsat S.A. farà ogni sforzo per raggiungere, su base economica, tutte le zone in cui vi è il bisogno di servizi di comunicazione negli Stati membri;

iii) non-discriminazione: i servizi sono forniti agli utenti su base equa, fatta salva la flessibilità commerciale e la conformità con la legislazione in vigore;

iv) concorrenza leale: la Società Eutelsat S.A. si conforma a tutte le leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di concorrenza.

b) Lo scopo di EUTELSAT è altresì di garantire la continuità in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat S.A., in particolare secondo i termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto concerne l'uso delle frequenze.

ARTICOLO IV

(Personalità giuridica)

a) EUTELSAT ha personalità giuridica.

b) EUTELSAT possiede la piena capacità richiesta per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi , ed in particolare per:

i) stipulare contratti;

ii) acquistare, prendere in affitto, detenere e disporre di beni mobili ed immobili;

iii)avere legittimazione processuale ;

iv) concludere accordi con Stati o organizzazioni internazionali.

ARTICOLO V

(Costi)

a) Sono stipulate intese fra EUTELSAT e la Società EUTELSAT S.A. per coprire i costi e le spese di EUTELSAT, in conformità all'Intesa.

b) I costi inerenti all'istituzione ed al funzionamento del Segretariato che comprendono, senza peraltro limitarvisi, le spese di affitto e di manutenzione dei locali, i salari e gli emolumenti del personale, le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea delle Parti, le spese di consultazione fra EUTELSAT e le Parti ed altre organizzazioni, ed i costi inerenti all'applicazione delle misure adottate da EUTELSAT in forza dell'articolo III, al fine di vigilare che la Società Eutelsat S.A. rispetti i princìpi di base, sono a carico della Società Eutelsat S.A. in conformità alle norme del paragrafo a) dell'articolo V, nei limiti massimi stabiliti dall'Intesa.

ARTICOLO VI

(Struttura di EUTELSAT)

a) EUTELSAT comprende i seguenti organi :

i) l'Assemblea delle Parti;

ii) il Segretariato, diretto dal Segretario esecutivo

b) Ciascun organo agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dalla Convenzione.

ARTICOLO VII

(Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni)

a) L'Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti.

b) Una Parte può incaricare un'altra Parte di rappresentarla ad una sessione della Assemblea delle Parti, ma nessuna Parte può rappresentare più di altre due Parti.

c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti è convocata dal Direttore generale e si terrà nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni, salvo se l'Assemblea delle Parti decide in sessione ordinaria, che la successiva sessione sarà tenuta ad una diversa scadenza.

d) L'Assemblea delle Parti può inoltre tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti, con l'approvazione di almeno un terzo delle Parti o su richiesta della Società Eutelsat S.A. Ogni richiesta di convocazione di sessione straordinaria deve essere motivata.

e) Sono a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alle sessioni dell'Assemblea delle Parti.

ARTICOLO VIII

(Assemblea delle Parti- Procedura)

a) Ciascuna Parte dispone di un voto all'Assemblea delle Parti Le Parti che si astengono durante una votazione sono considerate come non aventi votato.

b) Le decisioni relative a questioni di merito sono prese sulla base di un voto affermativo emanato da almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che rappresenta una o due altre Parti in attuazione delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo VII della Convenzione può votare separatamente per ciascuna Parte che rappresenta .

c) Le decisioni relative a questioni di procedura sono prese mediante un voto affermativo emanato a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, ciascuna disponendo di un voto.

d) Per ciascuna sessione dell'Assemblea delle Parti, il quorum è costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice di tutte le Parti, alla condizione che almeno un terzo di tutte le Parti sia presente .

e)L'Assemblea delle Parti adotta il proprio regolamento interno, il quale deve essere conforme alle norme della Convenzione e che prevede in particolare:

i) le modalità di elezione del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza;

ii) la procedura di convocazione delle sue riunioni;

iii) le disposizioni relative alla rappresentanza ed all'accreditamento ;

iv) le procedure di voto.

ARTICOLO IX

(Assemblea delle Parti - Funzioni)

L'Assemblea delle Parti esercita le seguenti funzioni:

a) esamina le attività della Società Eutelsat S.A. in relazione ai Principi di base. La Società Eutelsat S.a. può formulare raccomandazioni al riguardo, di cui l'Assemblea delle Parti dovrà tenere conto;

b) vigila sull'osservanza dei Principi di base da parte della Società Eutelsat S.A., in conformità all'Intesa;

c) decide in merito ai cambiamenti che ci si propone di apportare all'Intesa, tali cambiamenti essendo subordinati ad un accordo fra le parti all'Intesa;

d) prende le decisioni necessarie al fine di garantire la continuità in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Società Eutelsat S.A., in particolare ai termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto riguarda l'utilizzazione delle frequenze;

e) decide sulle questioni relative alle relazioni ufficiali fra EUTELSAT e gli Stati, a prescindere se sono o meno Parti, o le organizzazioni internazionali e, in particolare, negozia l'Accordo di sede menzionato al paragrafo c) dell'articolo XII della Convenzione;

f) decide in merito a qualsiasi proposta volta a porre fine alla Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIV;

g) esamina i reclami che le sono sottoposti dalle Parti;

h) adotta, in forza delle disposizioni dell'articolo XIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte da EUTELSAT;

i) decide su ogni proposta di emendamento alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell' articolo XIV della Convenzione, e sottopone alla Società Eutelsat S.A.ogni proposta di emendamento suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attività;

j)decide su ogni domanda di adesione presentata, in conformità alle disposizioni del paragrafo e) dell'articolo XVIII della Convenzione;

k) ai sensi dell'articolo X della Convenzione, nomina il Segretario esecutivo ed ha facoltà di revocarlo e, su raccomandazione del Segretario esecutivo, determina l'organico, lo statuto e le condizioni d'impiego di tutto il personale del Segretariato, in debita considerazione dell'Intesa;

l) designa un alto funzionario del Segretariato, il quale agisce in qualità di Segretario esecutivo interinale, quando il Segretario esecutivo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, o quando il posto di Segretario esecutivo è vacante;

m) approva il bilancio preventivo annuale o biennale

n) approva i cambiamenti del luogo d'installazione della Società Eutelsat S.A. in conformità alle disposizioni dell'Intesa.

ARTICOLO X

(Segretariato)

a) Il Segretariato è diretto dal Segretario esecutivo nominato dall'Assemblea delle Parti.

b) La durata del mandato del Segretario esecutivo è di quattro anni, a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente.

c) L'Assemblea delle Parti può revocare il Segretario esecutivo, con decisione motivata, prima della fine del suo mandato.

d) Il Segretario esecutivo è il rappresentante legale di EUTELSAT Egli agisce sotto l'autorità dell'Assemblea delle Parti ed è direttamente responsabile dinanzi a quest'ultima dell'esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato.

e) Il Segretario esecutivo ha facoltà di nominare tutto il personale del Segretariato, subordinatamente alla approvazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni del paragrafo k) dell'articolo IX.

f) In caso di posto vacante del Segretario esecutivo, quando quest'ultimo è assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo interinale, debitamente designato dall'Assemblea delle Parti, dispone dei poteri conferiti dalla Convenzione al Segretario esecutivo.

g) Il Segretario esecutivo ed il personale del Segretariato si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilità in seno ad EUTELSAT.

ARTICOLO XI

(Diritti ed obblighi)

a) Le Parti esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi derivanti dalla Convenzione in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.

b) Tutte le Parti possono partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali esse hanno il diritto di essere rappresentate, in conformità alle disposizioni della Convenzione, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata da EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformità alle disposizioni prese da EUTELSAT per tali riunioni, indipendentemente dal luogo in cui si tengono.

c) Prima di ogni conferenza o riunione tenuta al di fuori dallo Stato dove EUTELSAT ha la sede, il Segretario esecutivo si accerta che le disposizioni concertate con la Parte che accoglie la conferenza o la riunione includano una disposizione relativa all'ammissione ed al soggiorno nello Stato dove la suddetta conferenza o riunione ha luogo, per tutta la durata di quest'ultima, dei rappresentanti di tutte le Parti aventi diritto di assistervi.

ARTICOLO XII

(Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunità)

a) La sede di EUTELSAT è ubicata in Francia.

b) Nell'ambito delle attività autorizzate dalla Convenzione, EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul territorio di tutte le Parti, da qualsiasi imposta sul reddito e da imposte dirette sui beni, nonché da qualsiasi diritto doganale.

c) In conformità al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunità ed esenzioni ad EUTELSAT, ai suoi funzionari ed alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a tali persone l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze. La Parte nel cui territorio è situata la sede di EUTELSAT dovrà, non appena possibile, negoziare o, se del caso rinegoziare con EUTELSAT un Accordo di sede concernente privilegi, esenzioni ed immunità. Le altre Parti, devono altresì, non appena possibile, concludere un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed alle immunità. L'Accordo di sede ed il Protocollo prevedono ciascuno le condizioni della loro scadenza e sono indipendenti dalla Convenzione.

ARTICOLO XIII

(Recesso)

a) Ogni Parte può in qualsiasi momento ritirarsi volontariamente da EUTELSAT, notificandone per iscritto il Depositario come definito all'articolo XXI. Il recesso ha effetto tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

b) Qualora risulti che una Parte è venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, sia se è stata investita, sia agendo di sua iniziativa, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da detta Parte, può decidere, se accerta l'inadempienza dell'obbligo, che si presume che la Parte si sia ritirata da EUTELSAT. A decorrere dalla data di questa decisione, la Convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di detta Parte. L'Assemblea delle Parti può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine.

c) In caso di recesso o di presunzione di recesso da EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata all'Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità dopo la data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti o da omissioni anteriori alla suddetta data.

d) Ogni notifica di recesso o ogni decisione di esclusione deve essere immediatamente comunicata dal Depositario a tutte le Parti.

ARTICOLO XIV

(Emendamenti e scioglimento)

a) Gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da ogni Parte. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Segretario esecutivo, il quale provvederà sollecitamente a distribuirne il testo a tutte le Parti. L'Assemblea delle Parti non esamina la proposta di emendamento prima che siano decorsi almeno sei mesi dalla sua diffusione, tenendo debitamente conto di ogni raccomandazione fatta dalla Società Eutelsat S.A., il cui parere dovrà essere sollecitato quando la proposta di emendamento alla Convenzione é suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attività . In casi particolari, l'Assemblea delle Parti può ridurre tale termine mediante una decisione adottata secondo la procedura prevista per le questioni di merito

b) Se è adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entra in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto le relative notifiche di accettazione da due terzi degli Stati i quali erano Parti, alla data dell'adozione dell'emendamento ad opera della 'Assemblea delle Parti Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti.

c) Le Parti possono sciogliere EUTELSAT ponendo fine alla Convenzione mediante un voto a maggioranza di due terzi di tutte le Parti.

d) L'estinzione della Convenzione non mette in causa l'esistenza della Società Eutelsat S.A.

e) Salvo se diversamente convenuto con la Società Eutelsat S.A., nessuna decisione può essere presa in vista dello scioglimento di EUTELSAT secondo il paragrafo c) del presente articolo, fintanto che i diritti e gli obblighi internazionali di cui al paragrafo b) dell'articolo III non sono interamente estinti.

ARTICOLO XV

(Soluzione delle controversie)

a) Ogni controversia tra le Parti o tra EUTELSAT ed una o più Parti, in relazione all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, può essere sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non si sia potuto risolverla diversamente entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui una Parte alla controversia ha notificato all'altra parte la sua intenzione di risolvere la controversia in via amichevole .

b) Ogni controversia in relazione all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione, che sorge tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, o tra EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di esser Parte, dopo che questo Stato ha cessato di essere Parte, é sottoposta ad arbitrato in conformità alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non ha potuto essere diversamente risolta nel termine di un anno, a decorrere dalla data in cui una parte alla controversia ha notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta controversia amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte vi consenta. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo l'inizio di un arbitrato relativo ad una controversia alla quale detto Stato partecipa in conformità al paragrafo a) del presente articolo, l'arbitrato proseguirà fino a conclusione.

ARTICOLO XVI

(Firma - Riserve)

a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato, è o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante:

i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure

ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure

iii) adesione.

b) La Convenzione é aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione.

c) Nessuna riserva può essere formulata in relazione alla Convenzione.

ARTICOLO XVII

(Entrata in vigore)

a) La Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui due terzi degli Stati i quali, alla data di apertura alla firma della Convenzione, hanno giurisdizione sulle Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, l'hanno firmata in conformità al capoverso i) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione , o l'hanno ratificata, accettata o approvata, a patto che tali Parti firmatarie, o i Firmatari designati dalle stesse ai fini dell'Accordo ECS detengano almeno due terzi delle quote di finanziamento a titolo dell'Accordo ECS.

b) La Convenzione non può entrare in vigore prima di otto mesi dopo la data in cui è stata aperta alla firma. Essa non entra in vigore se non ha potuto essere oggetto delle firme, ratifiche, accettazioni o approvazioni richieste dalle norme del paragrafo a) del presente articolo nei trentasei mesi successivi alla data della sua apertura alla firma.

c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione é depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, quest'ultima entra in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito dello strumento.

d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione é applicata a titolo provvisorio nei confronti di ogni Stato che l'ha firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che ne ha fatto domanda al momento della firma o in qualsiasi momento prima dell'entrata in vigore L'applicazione provvisoria cessa:

i) sia al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

ii) sia alla scadenza del periodo di due anni successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se quest'ultima non è stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato;

iii) sia nel momento in cui detto Stato , prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) del presente paragrafo, notifica che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione.

Quando l'applicazione provvisoria cessa ai sensi dei capoversi ii) o iii) del presente paragrafo, i diritti e gli obblighi della Parte sono regolati dalle disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIII della Convenzione.

e) Al momento della sua entrata in vigore, la Convenzione si sostituisce all'Accordo provvisorio e vi pone fine Tuttavia, nessuna disposizione della Convenzione pregiudica i diritti o gli obblighi precedentemente acquisiti da una Parte in quanto Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio.

ARTICOLO XVIII

(Adesione)

a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione è stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, può aderire alla Convenzione a decorrere dalla data in cui quest'ultima cessa di essere aperta alla firma, fino alla scadenza di un termine di due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

b) Le disposizioni di cui ai paragrafi c) ad e) del presente articolo si applicano alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:

i) uno Stato la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione è stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, ma che non è divenuto Parte alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dei capoversi i) o ii) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o del paragrafo a) del presente articolo;

ii) ogni altro Stato europeo, membro dell' Unione Internazionale delle Telecomunicazioni , che desidera aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.

c) Ogni Stato che desidera aderire alla Convenzione alle condizioni menzionate al paragrafo a) del presente articolo (di seguito denominato <<lo Stato richiedente>>) ne informa per iscritto il Segretario esecutivo e fa pervenire a quest'ultimo tutte le informazioni relative alla domanda.

d) Il Segretario esecutivo riceve la domanda dello Stato richiedente e la sottopone all'Assemblea delle Parti.

e) L'Assemblea delle Parti si pronuncia sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo ha ritenuto di essere in possesso di tutte le informazioni richieste in forza del paragrafo c) del presente articolo. La decisione del Segretario esecutivo è comunicata senza indugio all'Assemblea delle Parti. La decisione dell'Assemblea delle Parti è adottata a scrutinio segreto ed in conformità alla procedura prevista per le decisioni attinenti a questioni di merito. Una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti può essere convocata a questo fine.

f) Il Segretario esecutivo notifica allo Stato richiedente le condizioni di adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti. Tali condizioni di adesione sono oggetto di un protocollo allegato allo strumento di adesione che lo Stato interessato deposita presso il Depositario.

ARTICOLO XIX

(Responsabilità)

Nessuna Parte sarà responsabile individualmente degli atti e degli obblighi di EUTELSAT, salvo se tale responsabilità deriva da un trattato di cui questa Parte e lo Stato che chiede riparazione sono Parti. In questo caso, EUTELSAT risarcisce la Parte interessata delle somme da essa pagate, a meno che tale Parte non si sia espressamente impegnata ad assumere da sè una tale responsabilità.

ARTICOLO XX

(Disposizioni varie)

a) Le lingue ufficiali e di lavoro di EUTELSAT sono il francese e l'inglese.

b) EUTELSAT collabora, in considerazione delle direttive generali dell'Assemblea delle Parti sulle questioni d'interesse comune, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare l'Unione internazionale delle Telecomunicazioni, nonché con altre organizzazioni internazionali.

c) In conformità alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, EUTELSAT invia a titolo informativo al Segretario generale delle Nazioni Unite ed alle istituzioni specializzate interessate un rapporto annuale sulle sue attività. Il rapporto annuale è altresì inviato alla Società Eutelsat S.A.

ARTICOLO XXI

(Depositario)

a) Il Governo della Repubblica Francese è Depositario della Convenzione, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle decisioni di recesso da EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.

b) La Convenzione é depositata negli archivi del Depositario. Quest'ultimo ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione, ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

c) Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni :

i)di ogni firma della Convenzione;

ii) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

iii) dell'inizio del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo a) dell'articolo XVII della Convenzione;

iv) dell'entrata in vigore della Convenzione;

v) di ogni domanda di applicazione provvisoria, in conformità al paragrafo d) dell'articolo XVII della Convenzione.

vi) della nomina del Segretario esecutivo, di cui al paragrafo a) dell'articolo X della Convenzione;

vii) dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento alla Convenzione;

viii) di ogni notifica di recesso;

ix) di ogni decisione dell'Assemblea delle Parti, di cui al paragrafo b) dell'articolo XIII della Convenzione, che considera una Parte come essendosi ritirata da EUTELSAT;

x) di ogni altra notifica o comunicazione relativa alla Convenzione.

d) Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmette una copia certificata conforme della Convenzione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione

Aperta alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottandue, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico originale.

Stati Membri di EUTELSAT: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia , [Repubblica Federale di Germania], Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Vaticano.

ANNESSO A

(Disposizioni transitorie)

1. Continuità delle attività

a) Ogni accordo stipulato da EUTELSAT e che è in vigore alla data in cui è istituita la Società Eutelsat S.A., rimane in vigore, salvo nel caso e fino al momento in cui viene modificato o rescisso in conformità alle disposizioni di detto accordo Ogni decisione adottata da EUTELSAT e che è in vigore alla data in cui è istituita la Società Eutelsat S.A., rimane in vigore, salvo nel caso e fino al momento in cui la decisione è modificata o rescissa.

b) Se, nel momento in cui è istituita la Società Eutelsat S.A., un organo di EUTELSAT ha intrapreso, senza portarla a termine, un'azione che è stata oggetto di un'autorizzazione o che è richiesta, il Segretario esecutivo, oppure il primo presidente del Direttivo della Società Eutelsat S.A., nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni concordate fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. si sostituisce a detto organo al fine di portare a termine tale azione.

2. Metodo di cessione

a) EUTELSAT conclude con la Società Eutelsat S.A. un accordo (<<Trattato di cessione >>) in vista del trasferimento , in tutto o in parte, del suo attivo e del suo passivo connesso alla sua attività (come più ampiamente specificato nel Trattato di Associazione) alla Società Eutelsat S.A. (<<Cessione>>).

b) La cessione comporta il trasferimento universale di tutti i diritti, beni ed obblighi inclusi nel patrimonio e collegati all'attività trasferita, considerata come costituente un ramo completo ed autonomo di attività. Tale trasferimento produce gli stessi effetti di quelli derivanti dal regime delle scissioni in applicazione degli articoli 382 e seguenti della legge francese n° 66-537 del 24 luglio 1966 relativa alle società commerciali, senza tuttavia che nessuno degli obblighi e degli adempimenti incombenti alla società cedente ai sensi delle disposizioni di detta legge possa essere applicabile ad EUTELSAT.

c) In particolare, ed a prescindere da quanto precede, la cessione é opponibile *erga omnes* a decorrere dalla data prevista nel Trattato di cessione , senza necessità di dover notificare, o ottenere il consenso di qualsivoglia persona, compresi i creditori. La cessione è opponibile con le stesse modalità nei confronti di ogni persona vincolata ad EUTELSAT da un contratto *intuitu personae.*

3. Gestione

a) Per quanto concerne l'alinea 2 c) di cui sopra, tutto il personale dell'Organo esecutivo di EUTELSAT ha diritto di essere trasferito alla Società EUTELSAT S.A. ; le persone che esercitano tale diritto beneficeranno alla data del loro trasferimento, di condizioni di lavoro le quali, a condizione che siano conformi al diritto francese, saranno almeno equivalenti a quelle di cui beneficiavano immediatamente prima di questa data.

b) Le persone che alla data del trasferimento ricevono prestazioni ai sensi del Regolamento delle pensioni di EUTELSAT, continueranno a riceverle, in conformità a tutte le disposizioni rilevanti di tale Regolamento in vigore alla data del trasferimento.

c) Per quanto riguarda le persone le quali, alla data del trasferimento, hanno acquisito diritti a prestazioni ai sensi del Regolamento pensionistico di EUTELSAT, sono prese misure appropriate per preservare tali diritti.

d) In conformità al paragrafo 1 del presente annesso, le condizioni di lavoro del personale in vigore continuano ad applicarsi fino a quando la Società Eutelsat S.A. non ne stabilisca di nuove.

e) Fino all'entrata in funzione del primo presidente del Direttivo della Società EUTELSAT S.A. e del primo Segretario esecutivo, il Direttore generale di EUTELSAT s'incarica delle loro rispettive funzioni.

4. *Trasferimento delle funzioni di EUTELSAT alla Società Eutelsat S.A. ed al Segretario esecutivo.*

a) Alla data d'istituzione della Società Eutelsat S.A. e del Segretariato, il Direttore generale di EUTELSAT informa tutti gli interessati di detta istituzione.

b) Il Direttore generale di EUTELSAT, nella sua qualità di rappresentante legale di EUTELSAT, prende tutte le misure richieste per effettuare in tempo debito la cessione alla Società Eutelsat S.A. ed al Segretario esecutivo di tutti i diritti e di tutti gli obblighi acquisiti da EUTELSAT.

ANNESSO B

(Procedimento arbitrale)

1. E' istituito un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti, per deliberare su qualsiasi controversia di cui all'articolo XV della Convenzione.

2. Ciascuna Parte alla Convenzione può unirsi all'una o all'altra Parte alla controversia in un procedimento arbitrale.

3. Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nomina un arbitro entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle Parti di sottoporre la controversia al procedimento arbitrale. Qualora l'articolo XV della Convenzione richieda il consenso delle Parti alla controversia per sottoporre la controversia al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorre dalla data di detto consenso. I primi due arbitri, entro un termine di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo arbitro, designano il terzo arbitro che presiede il Tribunale arbitrale. Se uno dei due arbitri non è stato nominato nel periodo stabilito, esso sarà nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o, in mancanza di accordo tra le parti, dal Segretario Generale della Corte Permanente d'Arbitrato. La stessa procedura é applicata nel caso in cui il Presidente del Tribunale arbitrale non é stato nominato entro il termine stabilito.

4. Il Tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e adotta il suo regolamento interno.

5. Ciascuna Parte si fa carico delle spese dell'arbitro che ha designato nonché delle spese per la sua rappresentanza dinanzi al Tribunale. Le spese del Presidente del Tribunale arbitrale sono equamente suddivise fra le parti alla controversia.

6. Il lodo del tribunale arbitrale è pronunciato a maggioranza dei membri, che non possono astenersi durante la votazione. Tale lodo è definitivo, vincolante per le parti alla controversia e non suscettibile di appello ad opera delle parti. Le Parti si conformano immediatamente al lodo arbitrale. In caso di controversia sul suo significato o sulla sua portata, il tribunale arbitrale lo interpreta, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 666):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 26 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 novembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 2002.

Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 2002 (atto n. 666/A - relatore sen. CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2298):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 2002; il 7, 14 marzo 2002; il 18 aprile 2002.

Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

02G0203

LEGGE 1° agosto 2002, n. **168.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LUNARDI, *Ministro delle infrastutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter.* Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".

4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato».

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o dotati di auricolare» *sono aggiunte le seguenti:* «purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"*5.* Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".

2. All'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-*bis*, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,"».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2892):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 21 giugno 2002.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 24 giugno 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, XII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 26, 27 giugno 2002; il 3, 4 luglio 2002.

Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato il 9 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1583):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 12ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 luglio 2002.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 18 e 24 luglio 2002.

Esaminato in aula il 25, 29 luglio 2002 ed approvato il 30 luglio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 84.

02G0206

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2002.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 45, comma 1, tab. 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il finanziamento dei programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2001, n. 265, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 28 dicembre 2001, concernente la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la nota n. 10454 del 1° luglio 2002 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il dipartimento della protezione civile, hanno confermato la percentuale di ripartizione delle disponibilità finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la ricostruzione può essere oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi legati alla particolare complessità degli interventi;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

Le risorse finanziarie previste dall'art. 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono ripartite in: 65% regione Umbria e 35% regione Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09980

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2002.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3234).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana - commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emer-

genza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani»;

Vista l'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana»;

Ritenuto di dover disporre con ulteriore ordinanza, al fine di assicurare la più celere attuazione di taluni interventi ritenuti più urgenti considerato l'ulteriore aggravamento delle condizioni meteoclimatiche che hanno reso ancor più acuto lo stato di crisi già in atto;

Ritenuto in particolare di prevedere la realizzazione in termini di somma delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore est Rosamarina al potabilizzatore Imera;

Acquisita l'intesa della regione siciliana;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della regione siciliana, nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, il prefetto di Palermo è nominato commissario delegato per l'attuazione delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore est Rosamarina al potabilizzatore Imera.

2. In relazione alla somma urgenza inerente alle opere di cui al primo comma, il prefetto di Palermo commissario delegato provvede all'affidamento della relativa realizzazione a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme in materia di procedimenti concorsuali e specificamente avvalendosi delle deroghe di cui alle ordinanze n. 3189 del 22 marzo 2002 e 3224 del 28 giugno 2002 e di quelle contemplate nell'art. 5 della ordinanza 3199 del 24 aprile 2002; parimenti provvede per l'eventuale affidamento di forniture e servizi, nonché per le eventuali acquisizioni che dovessero essere ritenute necessarie per la realizzazione delle suddette opere.

3. Il prefetto di Palermo-commissario delegato opera anche prescindendo dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica e idrogeologica, prevedendo, altresì, ove ritenuto necessario, la corresponsione, anche in corso d'opera, di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il prefetto di Palermo-commissario delegato può autorizzare, per un numero non superiore a quattro unità, lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili procapite per l'espletamento di attività tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente articolo.

Art. 3.

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8 della ordinanza 3189 del 22 marzo 2002; a tal fine il presidente della regione siciliana-commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002, provvede, per quanto di propria competenza, a trasferire le poste finanziarie occorrenti su apposita contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo-commissario delegato all'uopo istituita in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato in materia di contabilità speciale.

2. Il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del predetto dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A09979

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 luglio 2002.

Proroga dei termini di decadenza per il conferimento di atti presso l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti a causa del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Napoli.

IL MINISTRO

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Napoli in data 18 febbraio 2002, n. 52/2002 GAB da cui risulta che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (U.N.E.P.) presso la Corte di appello di Napoli non è stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo dal 29 gennaio 2002 e fino al giorno 15 febbraio 2002 a causa dello spostamento del personale per le operazioni di disinfestazione dello stabile U.N.E.P.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

I termini di decadenza per il conferimento di atti presso l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, presso la Corte di appello di Napoli o a mezzo dei personale addetto a tali uffici, scadenti nel periodo dal 29 gennaio al 15 febbraio 2002, in cui il predetto ufficio non è stato in grado di funzionare normalmente a causa dello spostamento del personale per le operazioni di disinfestazione dello stabile U.N.E.P., e nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* VIETTI

02A10179

DECRETO 10 luglio 2002.

Proroga dei termini di decadenza per il conferimento di atti presso gli uffici delle sezioni penali e del GIP del tribunale di Napoli a causa del mancato funzionamento degli uffici medesimi.

IL MINISTRO

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Napoli in data 28 maggio 2002, n. 59/2002 GAB numero d'ordine al mancato funzionamento degli uffici del tribunale penale di Napoli a causa dell'incendio verificatosi in data 4 febbraio 2002 nei locali della torre «B» nel nuovo Palazzo di giustizia;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

I termini di decadenza per il conferimento di atti presso gli uffici delle sezioni penali e del G.I.P. del tribunale di Napoli o a mezzo del personale addetto a tali uffici, scadenti nel periodo dal 4 febbraio al 3 marzo 2002, in cui i predetti uffici non sono stati in grado di funzionare normalmente a causa dell'incendio dei locali della Torre «B» del nuovo palazzo di giustizia, e nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 luglio 2002

p. *Il Ministro:* VIETTI

02A10180

DECRETO 22 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo professionale ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integra-

zioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pardo Martinez Maria Mercedes, nata il 24 settembre 1974 a Murcia (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di chimico conseguito in Spagna, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Ciencias Quìmicas» conseguito presso la «Universidad de Murcia» in data 11 settembre 1997 e del titolo accademico di «Doctora en Quimica» conseguito presso l'«Universidad de Murcia» in data 12 luglio 2001;

Rilevato che la richiedente è stata iscritta al «Colegio Oficial de Quìmicos - Murcia» in data 5 novembre 2001 con numero regionale 874 e numero nazionale 18.071;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pardo Martinez Maria Mercedes, nata il 24 settembre 1974 a Murcia (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09897

DECRETO 22 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo professionale quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Pezzulli Giuseppe, nato il 20 dicembre 1969 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di attorney and counsellor at law di cui è in possesso dall'11 gennaio 1999, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Comparative - Jurisprudence», conseguito presso la «New York University» con sede in New York (USA) in data 14 maggio 1998;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 29 marzo 1994 presso l'Università LUISS - Libera università internazionale degli studi sociale Guido Carli di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 27 marzo 2002;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Pezzulli Giuseppe, nato il 20 dicembre 1969 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A09898

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 giugno 2002.

Conferimento dell'efficacia civile alla modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e della diocesi di Gubbio.

IL MINISTRO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 27 giugno 2001 con il quale la congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e della diocesi di Gubbio, mediante l'annessione alla diocesi di Gubbio, distaccandola dalla diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, della Parrocchia di S. Benedetto Abate, con sede in Scheggia e Pascelupo (Perugia) e l'annessione alla diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, distaccandole dalla diocesi di Gubbio, delle parrocchie di S. Michele Arcangelo e S. Antimo, entrambe con sede in Valfabbrica (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 18 aprile 2000, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, con sede in Assisi (Perugia), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese sessantadue parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Gubbio, con sede in Gubbio (Perugia), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese quaranta parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 27 giugno 2001 con il quale la congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla diocesi di Gubbio, distaccandola dalla diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, della Parrocchia di San Benedetto Abate, con sede in Scheggia e Pascelupo (Perugia) e l'annessione alla diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, distaccandole dalla diocesi di Gubbio, delle Parrocchie di S. Michele Arcangelo e di S. Antimo, entrambe con sede in Valfabbrica (Perugia).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 1° aprile 2000, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese sessantatre parrocchie, tutte con sede in comuni della provincia di Perugia.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1987 richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Gubbio, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese trentanove parrocchie, di cui trentasei con sede in comuni della provincia di Perugia e tre con sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio territoriale del governo di Perugia perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A09902

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2002.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Regata Storica di Venezia, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Rally di Udine - Manifestazione 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2002;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria della Regata Storica di Venezia, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Rally di Udine - manifestazione 2002, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto delle lotterie nazionali ad estrazione differita è stato fissato in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della Regata Storica di Venezia, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Rally di Udine - manifestazione 2002, con inizio il 1° luglio 2002, avrà termine il 1° settembre 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 28 agosto 2002.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 30 agosto 2002.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 1° settembre 2002, alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 1° settembre 2002 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il gondolino vincitore della «Regata Storica di Venezia», con il sestiere vincitore della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» e con la vettura vincitrice del «Rally di Udine».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie a prova dell'avvenuto svolgimento delle manifestazioni, iniziando dal biglietto abbinato al gondolino vincitore della «Regata Storica

di Venezia», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al sestiere vincitore della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» ed il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura vincitrice del «Rally di Udine».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman direttore amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 giugno 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 297

02A10094

DECRETO 1° agosto 2002.

Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché la possibilità della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni;

Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale è previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonché le modalità di controllo dei relativi flussi;

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è previsto un contributo, fruibile nella forma del credito d'imposta, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo, indeterminato;

Ritenuto che occorre dare attuazione al citato comma 2, dell' art. 5, del decreto-legge n. 138, del 2002, relativamente al credito di imposta previsto dal predetto art. 7 della legge n. 388, del 2000;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2002 il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al credito d'imposta per le assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è pari ad € 652.138.210.

2. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, prima dell'assunzione dei dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'art. 8, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

3. L'Agenzia dell' entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1, compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

4. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano con riferimento alle assunzioni di cui al comma 1 effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A10177

DECRETO 1º agosto 2002.

Comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché la possibilità della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni;

Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale è previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, e le modalità di controllo dei relativi flussi; nonché che, con decreto interdirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per la fruizione del predetto credito d'imposta, e che, a decorrere dalla pubblicazione di tale decreto, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 138 del 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2002 con il quale è stato previsto, tra l'altro, che il credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è fruibile, per l'anno 2002, nel limite di € 652.138.210; e che con decreto interdirigenziale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per la fruizione del predetto credito d'imposta;

Accertato che, alla data del 29 luglio 2002, in sede di versamento unitario i crediti d'imposta di cui al predetto art. 7 della legge n. 388 del 2000, relativi all'esercizio finanziario 2002 sono stati utilizzati per un ammontare superiore al predetto limite di € 652.138.210;

Decretano:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1º agosto 2002

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

02A10178

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2002.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nicotine Patch».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazini;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 e 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i citati decreti dirigenziali del 7 luglio 2000 e 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata i D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 e 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

NICOTINE PATCH:

7 mg cerotti transdermici 7 cerotti - A.I.C. n. 028685 042;

14 mg cerotti transdermici 7 cerotti - A.I.C. n. 028685 055;

21 mg cerotti transdermici 7 cerotti - A.I.C. n. 028685 067;

14 cerotti transdermici 7 mg 028685 016;

14 cerotti transdermici 14 mg 028685 028;

14 cerotti transdermici 21 mg 028685 030,

ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. SIRTI», unità di Atena, Battipaglia, Bari, Benevento, Bolzano, Lana, Bressanone, Casandrino, Catanzaro, Pianopoli, Cosenza, Castrovillari, Catania, Acireale, Belpasso, Mineo, Motta S. Anast., Fondi, Frosinone, Gioia Tauro, Macomer, Tortolì, Palermo, Campofelice Roccella, Pesaro, Roma, Monterporzio Catone, Sassari e Sestu. (Decreto n. 31170).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta SIRTI S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 11 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 11 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla SIRTI S.p.a. con sede in Cassina De' Pecchi - Milano, ed unità nazionali così come elencate nell'allegato *A* che è parte integrante del presente provvedimento, per un massimo di 712 unità lavorative, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 1° luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2001 con decorrenza 2 gennaio 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato in favore di un numero massimo di 1.546 unità lavorative, così come elencate nell'allegato *B* che è parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 2001 con decorrenza 2 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

ALLEGATO *A*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LOCALITÀ/PROVINCE
ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 21 DICEMBRE 2000

LOCALITA'/PROVINCE	Lavoratori sospesi in CIGS
UT Nord	
Bolzano/Lana/Bressanone	45
Totale	45
UT Centro Nord	
Pesaro	59
Totale	59
UT Centro	
Frosinone	92
Fondi (LT)	48
Roma/Monteporzio Catone	60
Sestu (CA)	65
Macomer/Tortoli (NU)	73
Sassari	4
Totale	342
UT Sud	
Bari	41
Benevento	18
Casandrino (NA)	37
Atena/Battipaglia (SA)	36
Palermo/Campofelice Roccella	28
Catania/Acireale/Belpasso/Mineo/Motta.S.Anas.	24
Cosenza/Castrovillari	50
Catanzaro/Pianopoli	27
Gioia Tauro (RC)	5
Totale	266
TOTALE	712

ALLEGATO *B*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CIGS PER CRISI AZIENDALE 2° SEMESTRE 2001

LOCALITA'/PROVINCE	numero massimo lavoratori sospesi in CIGS	
STAFF		
Milano/Cassina de' Pecchi	45	
Roma	5	
Totale	50	
UNITA' OPERATIVE		di cui Attività connesse costruzione Infrastrutture di rete
Alessandria	9	9
Ancona/Osimo	33	25
Asti	11	1
Bari	69	35
Belluno/Lentiai	22	9
Benevento	23	16
Bologna	37	25
Bolzano/Bressanone/Lana	34	
Cagliari/Sestu	92	52
Cosenza/Castrovillari	60	50
Catania/Acireale/Belpasso/Motta S. A	45	24
Catanzaro/Pianopoli	31	25
Ferrara	14	
Firenze/Calenzano	39	31
Frosinone	86	
Genova/Sant'Olcese	24	17
Livorno/San Vincenzo	6	4
Latina/Fondi	47	
Milano/Cassina de' Pecchi/Senago	44	14
Napoli/Casandrino	77	33
Novara/Cameri	5	5
Nuoro/Macomer/Tortoli	79	39
Palermo/Campofelice Roccella	39	24
Pescara	10	2
Perugia	2	
Pisa	2	
Pordenone/Porcia	41	16
Pesaro	30	
Reggio Calabria/Gioia Tauro	5	5
Roma	165	71
Salerno/Atena/Battipaglia	51	33
Sassari	4	
Torino/Leini	109	39
Treviso/Loria/Mareno di Piave	39	16
Udine/Pasian di Prato	45	17
Varese	1	
Venezia/Mestre	24	8
Verona/Soave	42	25
Totale	1496	670
TOTALE GENERALE		670

02A09696

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Anagni. Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria «Alta velocità» Roma-Napoli. Tratto compreso nel comune di Sgurgola-Colleferro dalla progressiva 62+920 alla progressiva 64+840, interconnessione dalla progressiva 0+00 alla progressiva 3+789 e tra la progressiva 64+840 e la progressiva 65+072. (Decreto n. 31171).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31165 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31165 dell'11 giugno 2002, con decorrenza 16 ottobre 2000, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Anagni (Frosinone). Imprese impegnate nella costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» Roma-Napoli. Tratto compreso nel comune di Sgurgola-Colleferro dalla progressiva 62+920 alla progressiva 64+840, interconnessione dalla progressiva 0+00 alla progressiva 3+789 e tra la progressiva 64+840 e la progressiva 65+072; per il periodo dal 16 ottobre 2000 al 15 aprile 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 16 aprile 2001 al 15 ottobre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 2001 al 15 aprile 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 16 aprile 2002 al 15 ottobre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 2002 al 15 gennaio 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09695

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Montalto Uffugo. Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 - Tronco 2, tratto 5, lotto 3, tra le progressive chilometriche 253+586 e 244+700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (Decreto n. 31172).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31166 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31166 dell'11 giugno 2002, con decorrenza 19 settembre 2001, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Montalto Uffugo (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 - Tronco 2, tratto 5, lotto 3, tra le progressive chilometriche 253+586 e 244+700 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; per il periodo dal 19 settembre 2001 al 18 marzo 2002.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 19 marzo 2002 al 18 settembre 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 19 settembre 2002 al 18 marzo 2003.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 19 marzo 2003 al 18 settembre 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 19 settembre 2003 al 18 dicembre 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09694

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova. (Decreto n. 31173).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Belleli Energy, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29703, datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visti i decreti direttoriali del 21 marzo 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 14 agosto 2000, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29703, datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, unità di Mantova, per un massimo di 145 unità lavorative, per il periodo dal 14 agosto 2001 al 13 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 2001 con decorrenza 14 agosto 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09702

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Te.De.Co., unità di Bologna. (Decreto n. 31193).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 8555 del 23 novembre 2001 emesso dal tribunale di Bologna con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Te.De.Co.;

Vista la sentenza n. 03/02 del 4 marzo 2002 emessa dal tribunale di Bologna con la quale è stato dichiarato il fallimento della sopracitata società;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 dicembre 2001, data di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori a decorrere dal 4 marzo 2002, data del fallimento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Te.De.Co., sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di 15 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 2001 al 9 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09788

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavinia Confezioni, unità di Pontinia. (Decreto n. 31194).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 69 del 4 aprile 2002 pronuciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Lavinia Confezioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavinia Confezioni, sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per un massimo di 18 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 aprile 2002 al 3 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09789

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.D.M., unità di S. Giorgio Canavese. (Decreto n. 31195).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del pedetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. O.M.D.M. inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 10 maggio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e

le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 aprile 2002 e 28 maggio 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dall'8 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore lavorazioni meccaniche applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, di cui 1 unità in part-time da 30 ore settimanali a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 22 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.D.M. con sede in San Giorgio Canavese (Torino) e unità di S. Giorgio Canavese, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, di cui 1 unità in part-time da 30 ore settimanali a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 22 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.D.M., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09790

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. Boccardi Antonio, unità di San Marco Evangelista. (Decreto n. 31205).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, dalla ditta S.n.c. Boccardi Antonio;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, della ditta S.n.c. Boccardi Antonio, sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09776

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a Bemberg, unità di Novara. (Decreto n. 31206).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Bemberg;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003, della ditta S.p.a. Bemberg, sede in Milano, unità di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09777

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a Marzotto, unità di Arezzo. (Decreto n. 31207).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 aprile 2002 all'8 aprile 2003, dalla ditta S.p.a. Marzotto;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 aprile 2002 all'8 aprile 2003, della ditta S.p.a. Marzotto, sede in Valdagno (Vicenza), unità di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09778

DECRETO 24 giugno 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Filtrauto Italia, unità di S'Antonino Di Susa. (Decreto n. 31208).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2001, n. 30096, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 1° febbraio 2001-31 gennaio 2002;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003, della ditta S.r.l. Filtrauto Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003, della ditta S.r.l. Filtrauto Italia, sede in Sant'Antonino Di Susa (Torino), unità di Sant'Antonino Di Susa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09779

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Como. (Decreto n. 31270).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 1209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Como, per un massimo di 72 unità lavorative, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 24 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza l'8 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09786

DECRETO 28 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Genova. (Decreto n. 31271).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31209 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Genova, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 25 settembre 2000 al 24 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 2000 con decorrenza il 25 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09787

DECRETO 10 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Tinta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Cerreto Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale è stata delegata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001, per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato introdotto

il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 gennaio 1995, con il quale ai sensi dell'art. 2448 del codice civile viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa Tinta, con sede in Cerreto Sannita (Benevento), nominando liquidatore il sig, Mazzacane Pietro;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 settembre 2000 e il successivo verbale di accertamento a seguito di diffida del 28 agosto 2001, dai quali risulta che la società cooperativa Tinta si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile, per il protrarsi infruttuoso della liquidazione affidata al sig. Mazzacane Pietro;

Preso atto che, in data 18 aprile 2002, il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del sunnominato liquidatore;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore sig. Mazzacane Pietro;

Decreta:

Il dott. Di Santo Luigi, residente in Telese Terme (Benevento) via S. Stefano n. 9, è nominato liquidatore della cooperativa «Tinta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cerreto Sannita (Benevento) registro società n. 3912, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Mazzacane Pietro.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizione al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Benevento, 10 luglio 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A09685

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Verdeggiante società cooperativa a r.l.», in S. Pietro Vernotico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 marzo 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 de regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Verdeggiante società cooperativa a r.l.», con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi) (codice fiscale n. 01466160742) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, domiciliato in Lecce, P.tta Arco di Prato n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09687

DECRETO 3 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COTIR - Cooperativa trasporti internazionali riuniti», in Cassano Magnago.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1993, con il quale il rag. Vincenzo Rosio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «COTIR - Cooperativa trasporti internazionali runiti», con sede in Cassano Magnago (Varese), codice fiscale n. 01254790122, già in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 22 giugno 1984;

Tenuto conto che il rag. Vincezo Rosio, pur diffidato a relazionare sullo stato della procedura ai sensi dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ha ottemperato alla richiesta;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giannicola Radoia, nato il 20 giugno 1946, con studio in Milano, via Carlo Crivelli n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «COTIR - Cooperativa trasporti internazionali riuniti», con sede in Cassano Magnago (Varese), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Vincenzo Rosio, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09688

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrattiva della società cooperativa «Nuovo Sole S.c.r.l.», in Sant'Egidio del Monte Albino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 2 ottobre 2001 del tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuovo Sole S.c.r.l.», con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), in liquidazione (codice fiscale n. 02227260656) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Antonio Schiavo nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09689

DECRETO 3 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.A.I.A. - Cooperativa agricola a r.l.», in Conca della Campania, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in mateira di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 16 ottobre 2001 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.A.I.A. - Cooperativa agricola a r.l.», con sede in Conca della Campania (Caserta), (codice fiscale n. 01330690619) è posta in liqudazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09700

DECRETO 11 luglio 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Parco 2001», in Nocera Inferiore.

IL MINISTRO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Parco 2001», con sede in Nocera Inferiore (Salerno) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Enzo Vitale;

Visto l'atto di fusione in data 18 dicembre 2001, con il quale le cooperative Andromeda, Alba e Stella Polare, già in gestione commissariale, sono state incorporate nella cooperativa «Parco 2001»;

Vista la relazione del commissario governativo in data 19 giugno 2002, con la quale viene chiesta una proroga di quattro mesi della gestione commissariale, per la definizione dei rapporti creditizi in essere;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Enzo Vitale, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco 2001», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), sono prorogati fino al 30 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09701

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Biferno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Molise - Assessorato agricoltura - Foreste - Pesca produttiva, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» tipologie: «Biferno» bianco e «Biferno» rosato, da 6,0 g/l a 5,0 g/l;

Considerato che l'esigenza scaturisce dalla impossibilità dei vini sopra detti di raggiungere il tenore di acidità stabilita dal disciplinare stesso;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno», in conformità decisione assunta da sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» tipologie «Biferno» bianco e «Biferno» rosato, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 6,0 g/l a 5,0 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A09686

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - Isteba, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Lecce corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto 29 gennaio 2001 con il quale l'«Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - Isteba» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto per lo studio e la terapia pscoanalitica dei bambini - Isteba» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Lecce;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - Isteba» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Lecce ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A09895

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 11 giugno 2002 dell'istituto richiedente in esito ai chiarimenti richiesti dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A09896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 25 luglio 2002.

Elezione di un magistrato del Consiglio di Stato a componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, approvata nella seduta del 19 marzo 1988, recante i criteri per il procedimento elettorale;

Visto il proprio decreto del 14 maggio 2002, con il quale si è preso atto della vacanza prodottasi a seguito del collocamento fuori ruolo del componente consigliere di Stato Alessandro Botto e della impossibilità di conferire il detto posto ai magistrati dello stesso gruppo elettorale che avevano riportato suffragi senza venire eletti: e ciò per la loro indisponibilità ad accettare l'incarico di membro del Consiglio di presidenza per la restante durata del Consiglio;

Visto il decreto 31 maggio 2002 con il quale il precedente decreto del 14 maggio 2002 è stato revocato stante le incertezze interpretative insorte in ordine all'applicabilità all'elezione suppletiva delle norme di cui all'art. 7, comma 4, della legge 27 aprile 1982, n. 186 come sostituito dall'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che nella seduta del 20 giugno 2002 è emerso l'orientamento del Consiglio di presidenza di ritenere che, in occasione dell'elezione suppletiva, ciascun elettore possa esprimere un solo voto, fermo restando che i risultati della votazione sono utili per l'eventuale sostituzione di appartenenti allo stesso gruppo elettorale che perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio prima della scadenza;

Ritenuto di condividere tale orientamento;

Decreta:

Le operazioni per l'elezione di un magistrato del Consiglio di Stato a componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa avranno luogo in Roma, Palazzo Spada, piazza Capo di Ferro, n. 13, domenica 6 ottobre 2002, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21;

I magistrati interessati possono comunicare la propria candidatura all'ufficio servizi del Consiglio di presidenza, via delle Vergini n. 21, entro il 5 settembre 2002, ore 14;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il presidente: DE ROBERTO

02A09981

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 1388/2002 dell'8 luglio 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 5 luglio 2002, «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero generale proclamato dalla CGIL regionale».

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 5 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 26 luglio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A10023

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2002.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate - Proroga dei termini di riesame. (Provvedimento n. 46392).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, ritenendo opportuno prorogare ulteriormente i tempi di validità della suddivisione già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, n. 01/52602 del 3 luglio 2001 e n. 02/5278 del 24 gennaio 2002 è prorogata fino al 31 gennaio 2003 e sarà confermata o modificata entro tale termine a seguito di un esame congiunto tra le due parti;

1.1. Il Consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del secondo ufficio circoscrizionale.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con il decreto del direttore regionale n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 2000, l'anzidetta suddivisione territoriale veniva confermata e prorogata fino al 31 gennaio 2001.

Con il decreto del direttore regionale n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 22 gennaio 2001, oltre ad una nuova conferma si provvedeva ad una ulteriore proroga della precedente suddivisione territoriale fino al 31 luglio 2001.

Con il decreto del direttore regionale n. 01/52602 del 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2001, oltre, alla conferma, la precedente suddivisione territoriale veniva prorogata ulteriormente fino al 31 gennaio 2002.

Con il decreto del direttore regionale n. 02/5278 del 24 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002, oltre alla conferma, la precedente suddivisione territoriale veniva prorogata ulteriormente fino al 31 luglio 2002.

Considerato il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti di Torino e Pinerolo, per conto dei notai Maria Pia Ansalone, Salvatore Barbagallo, Sandra Beligni Annese, Angelo Berruto, Candido Calcagnile, Leonardo Cappetta, Patrizia Cauchi, Giuseppe De Matteis Tortora, Giancarlo Grassi Reverdini, Giorgio La Placa, Pierangelo Martucci, Luigi Mazzucco, Diego Pastore, Alberto Pregno, Grazia Prevete, Mario Sicignano e Mario Travostino, contro tale suddivisione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimento normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 12 luglio 2002

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

02A09703

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 giugno 2002.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS «Disposizioni concernenti l'orario di lavoro del personale in servizio presso l'Autorità e l'orario di apertura al pubblico» - Disposizioni in materia di agevolazioni per motivi di studio - Integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e conseguenti aggiornamenti. (Delibera n. 198/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 27 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con deliberazione n. 17/1998 del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 19 che definisce le competenze del Dipartimento risorse umane e finanziarie in materia di organizzazione del lavoro;

Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con deliberazione n. 17/1998 del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 8, comma 1, che fissa in 37 ore e 30 minuti primi l'orario settimanale ordinario;

Visto il codice etico dell'Autorità approvato con deliberazione n. 18/1998 del 16 giugno 1998 ed in particolare l'art. 3 comma 2 che stabilisce le norme di comportamento del dipendente nei confronti dei soggetti interessati all'attività svolta dall'Autorità;

Viste le proprie decisioni del 28 luglio 1998 e dell'11 maggio 1999 con le quali è stato stabilito l'orario di servizio dell'Autorità dalle ore 8,30 alle ore 19,30, nei giorni dal lunedì al venerdì;

Vista la propria decisione del 4 agosto 1999 con la quale si è decisa la erogazione di buoni pasto, del valore di L. 15.000 (€ 7,75), a favore di tutto il personale in servizio presso l'Autorità;

Vista la propria delibera n. 133/00/CONS «Disposizioni concernenti l'orario di lavoro del personale in servizio presso l'Autorità e l'orario di apertura al pubblico» con la quale è stata, tra l'altro, disciplinata in via sperimentale l'articolazione dell'orario di lavoro del personale che opera presso l'Autorità in relazione alle esigenze funzionali complessive della stessa;

Ritenuto di apportare modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS in relazione alle attuali esigenze funzionali dell'Autorità;

Ritenuto, altresì, ai fini dell'accrescimento della professionalità dei dipendenti dell'Autorità, di integrare le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale con ulteriori agevolazioni per motivi di studio;

Tenuto conto che con accordo siglato in data 20 giugno 2002 l'Autorità, in sede di contrattazione decentrata, ha concordato con le organizzazioni sindacali le modifiche e le integrazioni di cui in premessa;

Vista la proposta del direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. È ratificato l'accordo di cui in premessa, siglato in data 20 giugno 2002 con le organizzazioni sindacali.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS

1. All'art. 1 *(Orario di lavoro)*, della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 2 è stato sostituito dal seguente:

«2. Il lavoro ordinario giornaliero va svolto per 7 ore e 30 minuti primi nell'ambito dell'orario di servizio dalle ore 8 alle ore 20, secondo le esigenze funzionali definite dal responsabile dell'Unità organizzativa di appartenenza, con proprio provvedimento, acquisita la disponibilità del personale interessato, fermo restando quanto previsto al comma 3.»;

b) il comma 3 è stato sostituito dal seguente:

«3. L'orario giornaliero di lavoro ha inizio alle ore 8 con flessibilità in ingresso fino alle ore 10.»;

c) sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis.* Il ritardo sull'orario d'ingresso al lavoro, autorizzato dal responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.

3-*ter.* In caso che il mancato recupero sia attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.»;

d) il comma 4 è stato sostituito dal seguente:

«4. Per il recupero delle energie psico-fisiche e per la consumazione del pasto è prevista una pausa obbligatoria di durata non inferiore ai 30 minuti primi e non superiore ad un'ora, consentita dalle ore 12,30 alle ore 15,30.».

2. All'art. 3 *(Buoni pasto)*, della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A tutto il personale in servizio, compreso quello in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, viene attribuito un buono pasto per ogni giornata di almeno 5 ore di effettivo lavoro con rientro in servizio dopo la pausa obbligatoria prevista dall'art. 1 comma 4, ad esclusione delle giornate in regime di rimborso spese.».

3. È aggiunto l'art. 4-*bis (Permessi brevi)*:

«1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi al dipendente dal responsabile dell'ufficio, per particolari esigenze personali o familiari e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 72 ore nel corso dell'anno solare.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorative in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.»

4. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie adotta, con ordine di servizio, le modalità per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Integrazioni al regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 13 *(Agevolazioni per motivi di studio)*, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis.* Ai dipendenti sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.

3-*ter.* I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3-*quater.* I permessi di cui al comma 3-*bis*, in prima attuazione ed in fase di sperimentazione, sono conferiti nel limite massimo del 5% sul totale del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con almeno una unità dove la percentuale non raggiunga detto valore.».

2. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie adotta, con ordine di servizio, le modalità per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione

1. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvede agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

2. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, a valere sul capitolo 1.08.1069 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, nonché dei bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 27 giugno 2002

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: BOTTO

02A09894

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a. (Deliberazione n. 19/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente l'accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, in materia di organizzazione del Governo, che tra l'altro demanda al Ministero delle attività produttive le competenze in materia di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalità regionale;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche

ntrodotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198/1996), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a., comportante investimenti complessivi pari a 315.695 migliaia di euro (di cui 15.494 migliaia per infrastrutture) da realizzarsi entro il 1998 per la parte industriale ed entro il 2000 per la parte relativa alla ricerca, un onere per lo Stato pari a 160.949 migliaia di euro (di cui 15.494 migliaia per infrastrutture) ed un'occupazione a regime di 4.598 unità di cui 2.814 nuove;

Vista la nota n. 900117 del 15 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive propone un aggiornamento del predetto contratto di programma che prevede:

esclusione degli investimenti relativi al centro di ricerca e ai progetti di ricerca;

diminuzione degli investimenti industriali ammessi pari a 70.237 migliaia di euro;

diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 39.229 migliaia di euro;

diminuzione dell'occupazione relativa alle iniziative agevolate pari a n. 719 unità, cui corrisponde un aumento dell'occupazione complessiva del Gruppo pari a n. 441 unità;

proroga al 31 dicembre 2003 del termine previsto per il completamento degli investimenti;

Considerato che, al 31 dicembre 2001, il Gruppo Natuzzi aveva effettuato investimenti per oltre 70 meuro nell'ambito del contratto di programma di cui sopra;

Considerato che la Industrie Natuzzi S.p.a. ha segnalato l'esigenza di un aggiornamento del piano progettuale per adeguarlo alle nuove esigenze di mercato ed alle strategie complessive della Società e delle sue controllate, prevedendo l'accorpamento di alcuni sottoprogetti e l'eliminazione di altri;

Tenuto conto che le singole iniziative costituenti il contratto di programma mantengono inalterata la propria validità economico-finanziaria e che il Ministero competente propone di escludere le nuove iniziative in corso di realizzazione nella provincia di Taranto, in quanto ubicate in località non comprese nel contratto di programma stipulato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Industrie Natuzzi S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 216.667,2 migliaia di euro, oltre a 15.494,0 migliaia di euro per infrastrutture, per un totale di 232.161,2 migliaia di euro, così come specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali è rideterminato in 106.226,9 migliaia di euro, ed è così ripartito: 24.209,0 migliaia nell'anno 1997, 2.750,0 migliaia nel 2001, 47.704,0 migliaia nel 2002 e 31.563,9 nel 2003. Rimane altresì confermato l'onere per infrastrutture pari a 15.494,0 migliaia di euro.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 2.

4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

5. Il Gruppo dovrà realizzare, a regime, un'occupazione complessiva pari a n. 5.039 unità lavorative, di cui 2.939 incrementali. Per le sole iniziative agevolate l'occupazione, a regime, dovrà raggiungere n. 3.784 unità lavorative, di cui 2.440 incrementali.

6. Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 318

CONTRATTO DI PROGRAMMA INDUSTRIE NATUZZI S.P.A.

Scheda	Soggetto Attuatore	Localizzazione	Tipologia produzione	Investimenti	Contributo	Tasso Att.ne	rate
S02	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Amm. salottificio	1.850,5	1.035,8	14,00%	1
S03	Divani e Poltrone Italia Srl	Altamura (BA)	salottificio	2.890,8	1.882,2	14,75%	1
S04	Spagnesi S.p.A.	Quarrata (PT)	salottificio	473,9	70,2	14,75%	1
S05	Spagnesi International Srl	Acquaviva delle Fonti (BA)	salottificio	526,9	347,8	14,75%	1
S06	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Sala prot. falegnameria	193,3	97,6	11,35%	1
S08	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Ampl. Uff. e sala prototipi	3.596,7	2.184,9	14,00%	1
S09/ S11	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	salottificio a ciclo completo	20.347,5	8.996,7	13,08%	2
S10	Soft Cover Italia S.r.l.	Matera	salottificio	7.312,0	4.689,0	14,75%	2
S13	Industrie Natuzzi S.p.A.	Matera	salott. completo	8.563,5	4.479,4	13,08%	3
S14 /15	Soft Cover Italia S.r.l.	Matera	Salottificio a ciclo completo	13.907,6	6.702,9	11,90%	3
S31	Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (BA) ora Altamura (BA)	Amm. Stab. salottificio (ampliam. programmma S03)	2.850,9	1.472,9	10,12%	3
S32	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Uffici Santeramo	2.405,2	1.166,4	12,85%	3
37	Industrie Natuzzi S.p.A.	Iesce (Matera)	Taglio automatizz. Pelli e Infomatizzaz. Stabilim. collegam. S13	1.692,2	868,0	5,70%	2
38	Divani & Poltrone Italia	Altamura (BA)	Automazione sistema di Trasporto – collegam. S31	671,2	344,0	5,83%	2
S40	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo BA)	Amm. Stabilm. salotti,	1.907,8	977,7	5,83%	2
S43	Soft Cover Italia Srl	La Martella (MT)	Automaz.reparto taglio tess. collegam. S14	582,0	298,3	5,83%	2
S16	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Centro Polifunzionale	28.405,1	12.923,2	6,33%	2
S18	Soft Cover Italia S.r.l	Santeramo (BA)	assemblaggio salotti	9.033,9	4.428,6	6,33%	2
S22	EXPAN S.r.l..	Santeramo (BA)	Rifinizione pelle	14.081,7	6.775,6	6,33%	2
S23	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Magazz. Central. Terminal	44.503,6	22.022,0	6,33%	2
S29/S 30	Industrie Natuzzi S.p.A.	Santeramo (BA)	Stoccaggio e Taglio Centralizzato della pelle	43.382,4	21.017,6	6,33%	2
S39	Soft Cover Italia S.r.l.	La Martella (MT)	Amm. Stabilim. Salotti Collegam. S14/15	7.488,6	3.446,1	6,33%	2
	Totale			216.667,3	106.226,9		

02A10025

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Utilizzo dello stanziamento complessivo di 36,15 milioni di euro di cui alla delibera n. 14/2000 ed alla legge n. 266/1999 per il finanziamento di operazioni di «Venture capital» nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse. (Deliberazione n. 20/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (cooperazione allo sviluppo), vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli artt. 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la propria deliberazione 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria deliberazione 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000) concernente il riparto, per il triennio 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del territorio nazionale con la quale è stato, fra l'altro, assegnato a favore del Ministero del commercio con l'estero l'importo di lire 50 miliardi (pari a 25,82 milioni di euro) per la realizzazione di progetti volti ad assicurare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) nelle predette aree;

Considerato che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 10118 del 26 marzo 2001, è stata apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero - capitolo n. 7450 «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in termini di competenza e cassa, per l'anno finanziario 2001, di lire 20 miliardi (pari a 10,33 milioni di euro) rinvenienti dalle giacenze di cui al predetto Fondo rotativo per la cooperazione;

Considerato pertanto che, a fronte della predetta assegnazione di cui alla delibera di questo Comitato n. 14/2000 e del citato decreto ministeriale 10118/2001, si rende disponibile uno stanziamento complessivo di 36,15 milioni di euro;

Tenuto conto che la decisione assunta dall'Unione europea di costituire, entro il 2010, un'area di libero scambio con i Paesi del Mediterraneo è destinata a determinare un sensibile incremento delle transazioni commerciali e dei flussi di investimenti tra gli Stati membri dei quali è assolutamente necessario che possano beneficiare le regioni del Mezzogiorno;

Valutata pertanto l'opportunità di destinare le predette disponibilità alla realizzazione di progetti volti a sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ubicate nelle aree depresse del centro-nord e nel Mezzogiorno;

Su proposta del Ministero delle attività produttive;

Delibera:

A modifica di quanto stabilito con propria delibera n. 14/2000 richiamata in premessa, l'importo di lire 50 miliardi, pari a 25,82 milioni di euro, assegnato a favore del Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero delle attività produttive), è destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno, con priorità per le piccole e medie imprese.

Il Ministero delle attività produttive potrà, altresì, destinare al finanziamento delle predette operazioni di «venture capital» nei paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di 10,33 milioni di euro, già stanziato nel proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 266/1999 di cui alle premesse.

Alle partecipazioni come sopra acquisite dalla SIMEST S.p.a. mediante l'utilizzo dell'importo complessivo di 36,15 milioni di euro, non si applicano i limiti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Con apposito provvedimento il Ministero delle attività produttive disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo delle predette risorse finanziarie, ivi compresa la possibilità di interventi di sostegno da parte delle Regioni interessate.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 319

02A10026

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002)**, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2002, n. 168** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 48)**, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:*

*«1-*ter*. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro».*

4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 2, 8 e 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 2. — 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:

dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalla regione per le strade regionali;

dalle province per le strade provinciali;

dai comuni per le strade comunali.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";

b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le altre";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.

Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.";

d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-*ter*. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-*bis*, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-*quater*. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-*ter*.";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento

di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1.»;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-*bis*, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";

l) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti."».

«Art. 8. — 1. Al comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI."».

«Art. 11. — 1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione."».

— Il testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 152 *(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)*. — 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.

1-*bis*. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.

*1-*ter. *Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.*

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.».

Art. 2.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «viva voce», sono inserite le seguenti: «o dotati di auricolare *purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie*».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 173 *(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)*. — 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È inserito l'uso di apparecchi a viva voce *o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità utitive ad entrambe le orecchie* che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.».

2. All'articolo 13, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:*

*«5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-*bis*, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.».*

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «o accompagnata da cane guida,» sono inserite le seguenti: «o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 186 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 186 *(Guida sotto l'influenza dell'alcool)*. — 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del reato

consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta».

— Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 13. — 1. All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";

b) il comma è sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-*bis*, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";*

e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-*bis*,"».

— Il testo vigente dell'art. 191 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 491 *(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)*. —1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o riunita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, *o munita di bastone bianco-rosso in caso i persona sordo-cieca*, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.».

Art. 4.

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere A, B, C e D del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni è il seguente:

«2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;».

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni è il seguente:

«1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.».

— Il testo degli articoli 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 142 *(Limiti di velocità)*. — 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.

2. Entro i limiti massimi suddetti gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere *h), i)* e *l)* dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati: 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere *c), g), h)* ed *i)* del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.

9. Chiunque supera di oltre 40 k/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b), e), f), g), h), i)* e *l)* le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.».

«Art. 148 *(Sorpasso)*. — 1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando ii veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.».

— Il testo dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, è il seguente:

«6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.».

— Il testo dell'art. 200 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 200 *(Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)*. — 1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A10176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 agosto 2002

Dollaro USA	0,9836
Yen giapponese	117,10
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,62970
Corona svedese	9,4471
Franco svizzero	1,4543
Corona islandese	84,01
Corona norvegese	7,5280
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57389
Corona ceca	30,493
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,05
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5918
Lira maltese	0,4139
Zloty polacco	4,1095
Leu romeno	32435
Tallero sloveno	227,0077
Corona slovacca	44,424
Lira turca	1608000
Dollaro australiano	1,8327
Dollaro canadese	1,5606
Dollaro di Hong Kong	7,6720
Dollaro neozelandese	2,1295
Dollaro di Singapore	1,7270
Won sudcoreano	1172,94
Rand sudafricano	10,2860

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10214

MINISTERO DELLA SALUTE

Trasferimento ed intestazione all'ARPAM - Dipartimento provinciale di Ancona - Servizio acque, delle autorizzazioni ministeriali ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto direttoriale n. 3448 del 5 luglio 2002 le autorizzazioni ministeriali ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali di cui ai decreti ministeriali 11 dicembre 1978, n. 1808, e 21 novembre 1989, n. 2611, sono state trasferite ed intestate all'ARPAM - Dipartimento provinciale di Ancona - Servizio acque.

02A10029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.I.P.P. a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa C.I.P.P. a r.l. con sede in Latina (costituita rogito notaio Mario Orsini di Latina in data 27 ottobre 1977 - repertorio n. 104196) che, dagli accertameti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A10028

Approvazione della delibera n. 11/01/AMM adottata in data 7 settembre 2001 dall'IPASVI

Con ministeriale 8 luglio 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/01/AMM, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'IPASVI, in data 7 settembre 2001, concernente il differimento al 30 settembre di ciascun anno del termine per la comunicazione del reddito professionale.

02A09976

Approvazione della delibera n. 11/01/AMM adottata in data 20 gennaio 2001 dall'IPASVI

Con ministeriale 8 luglio 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/01/PRV, adottata dalla giunta esecutiva dell'IPASVI, in data 20 gennaio 2001, concernente disposizioni in materia di condono.

02A09977

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31495 del 19 giugno 2002 la ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.», con sede legale in Bagnacavallo (Ragusa), via Cà del Vento n. 21, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A09900

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651183/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035